



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Nr. 48 Registro Delibere

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE AD UN DIPENDENTE A SEGUITO DI SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI ENNA N° 112 del 25-01-2013".-

L'anno duemilatredici, il giorno venti, del mese di settembre, alle ore 18,35 e seguenti, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 LO PRESTI ANTONINO	SI	—	
2 GRECO FILIPPA	SI	—	
3 OLIVERI PIERFRANCESCO	SI	—	
4 ARCURIA GIUSEPPE	SI	—	
5 SCOZZARELLA ENRICO	SI	—	
6 TROVATO ALFONSO	SI	—	
7 BRUNO MARIO	SI	—	
8 DI BLASI SIRIO	—	SI	
9 PELLIGRA GIULIANA	SI	—	
10 INTERLICCHIA GIUSEPPE	SI	—	
11 SCARPACI MARCO	—	SI	
12 GALLINA VINCENZA	—	SI	
13 SPERANZA GIUSEPPE	SI	—	
14 GANGEMI SALVATORE	SI	—	
15 CUTRONA CARMELINA	SI	—	
	PRESENTI N° 12	ASSENTI N° 03	

Presiede la seduta il Presidente Arcuria Giuseppe.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Alfredo Verso. Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Leanza e l'Assessore Profeta.-

OGGETTO: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE AD UN DIPENDENTE A SEGUITO DI SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI ENNA N° 112 del 25-01-2013".-

-Il **Presidente Arcuria** passa, poi, al punto 14) posto all'O.D.G., relativo all'argomento di cui in oggetto.-

-Il **Consigliere Interlicchia**, avuta la parola, fa presente che l'argomento è stato già trattato nella Commissione Finanze.-

-Escono per protesta dall'aula i **Consiglieri Greco, Speranza, Cutrona e Gangemi**, in quanto gli stessi lamentano che, durante la precedente sospensione dei lavori consiliari, non sono stati coinvolti nella rideterminazione degli argomenti da discutere nel corso della restante parte della presente seduta consiliare (**presenti: 8**);

-Il **Consigliere Interlicchia** prega di inserire a verbale che, durante la trattazione della proposta di cui in oggetto, il capogruppo del Megafono Consigliere Speranza è uscito dalla sala, unitamente ai Consiglieri Greco, Cutrona e Gangemi, prima della votazione relativa, nonostante avesse detto poco prima, durante la discussione della delibera consiliare n° 46/2013, che era contrario al rinvio del riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Riferisce, poi, che tale proposta, in Commissione Finanze, ha ricevuto parere favorevole, trattandosi di un Dipendente Comunale.-

-Il **Consigliere Scozzarella** fa presente che non riesce a capire l'atteggiamento dei quattro Colleghi, che hanno abbandonato l'aula. Riferisce, quindi, che, stando così le cose, lo stesso è pronto alla sfida anche lui, con la forza dei numeri presenti in Consiglio Com.le.-

-Il **Presidente Arcuria** fa presente che la scelta di trattare alcuni punti, anziché altri, doveva essere condivisa con tutti i Consiglieri, e non solo con alcuni Consiglieri.-

-Il **Sindaco Leanza** continua ad invitare i Consiglieri Comunali alla pacificazione. Invita, quindi, tutti i Consiglieri Comunali ad essere rispettosi dei Colleghi. Elogia, poi, il Presidente Arcuria per essere rimasto in aula, nonostante siano fuoriusciti dalla sala i quattro Consiglieri sopra citati. Rileva, altresì, che non si può continuare a fare una polemica eterna, e che non si può fare autolesionismo.-

-Il **Consigliere Bruno** evidenzia, ancora una volta, che il Sindaco non cerca la collaborazione della minoranza. Evidenzia, altresì, che, quando si chiede la collaborazione, occorre farlo non solo quando conviene, ma anche in altre circostanze.-

-Il **Presidente Arcuria** fa presente che gli fa piacere che ci sia una maggioranza in questo Consiglio Comunale, e si augura che la stessa porti avanti i problemi della cittadinanza. Propone, poi, la votazione per la sostituzione, come scrutatore, del Consigliere Greco, con il Consigliere Bruno, col seguente esito: Presenti: 08; -Votanti: 07; -Astenuti: 1 (Trovato); -Voti favorevoli: 07; -Voti contrari: 0. Dopodiché, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione. Mette, quindi, ai voti la presente proposta di delibera, col seguente esito: Presenti: 08; -Votanti: 07; -Astenuti: 1 (Trovato); -Voti favorevoli: 07; -Voti contrari: 0.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

-**VISTA** la proposta posta al punto 14) dell'O.D.G. prot. n. 10826 del 16/09/2013, ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento somme dovute ad un dipendente a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Enna n° 902/09 del 22-01-2013";

-**UDITI** gli interventi dei vari Consiglieri, sopra riportati;

-**VISTO** l'esito delle votazioni sopra riportate;

-**VISTO** il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

-**VISTO** l'O. E. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

-**VISTO** il T. U. E. L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

(per quanto indicato in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo):

APPROVARE la proposta di delibera posta al punto 14) dell'O.D.G. prot. n° 10826 del 16/09/2013, ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento somme dovute ad un dipendente a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Enna n° 902/09 del 22-01-2013";

Comune di Valguarnera Caropepe
Collegio dei revisori

COMUNE DI VALGUARNERA
01. LUG. 2013
ARRIVO

COMUNE DI VALGUARNERA
01.07.13 007759
CAT.....CL.....FASC...

PARERE SUL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO

Il Collegio dei Revisori

L'anno 2013 il giorno 28 del mese di giugno, si riunisce a Valguarnera Caropepe presso gli Uffici Comunali alle ore 12:00, ed esamina le proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio:

Riconoscimento debito fuori bilancio - Servizio di mantenimento e cure sanitarie cani randagi - Ditta Rifugio Mimiami S.r.l.

Il Collegio, rilevato che:

- la Ditta Rifugio Mimiami S.r.l. di Caltanissetta, svolge il servizio di custodia e cattura cani randagi nel territorio del Comune di Valguarnera, sulla base di contratto stipulato in data 10/03/2004, in esecuzione Determina Responsabile Area Vigilanza n. 277 del 09/03/2004;
- che vi sono fatture aventi data 2006-2007 non ancora saldate per € 8.446,67;
- che il Consiglio Comunale ha rinviato la trattazione sul riconoscimento del debito già nell'anno 2010;
- che la somma richiesta è stata imputata al capitolo 566 del Bilancio relativo all'anno 2011;
- che è necessario provvedere al pagamento delle somme richieste, oggi non gravate da alcun onere aggiuntivo, al fine di evitare ogni altro aggravio di spese per l'Ente;
- visti i parerei di regolarità tecnica e contabile espressa dai responsabili di settore,

esprime

parere favorevole al riconoscimento del debito di € 8.446,67

Richiesta parere in ordine alla proposta di riconoscimento debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza del Tribunale di Enna N. 902109 del 22-01-2013 a favore dell'ex Dipendente Ferrante Giuseppe.

Il Collegio, rilevato che:

- il Tribunale di Enna con Sentenza n°902/09 del 22/01/2013 ha condannato il Comune di Valguarnera Caropepe al pagamento, in favore del Sig. Ferrante dell'importo di € 1.305,50 per stipendi e TFR relativi alle mansioni superiori svolte ed € 105,63 per interessi e rivalutazione, di € 1.321,32 per rimborso spese di giudizio ed € 582,05 per spese CTU per un debito complessivo di € 3.314,50;
- è necessario provvedere al pagamento delle somme richieste al fine di evitare ogni altro aggravio di spese per l'Ente;
- visti i parerei di regolarità tecnica e contabile espressa dai responsabili di settore,

esprime


parere favorevole al riconoscimento del debito


invita

l'Ente:

- all'inserimento di detti debiti nel redigendo Bilancio di previsione 2013 modificando, di conseguenza, il redigendo Bilancio previsionale triennale
- alla trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti
- ad una puntuale verifica dei debiti potenziali derivanti da contenziosi legali e di quelli nascenti da sentenze passate in casa giudicata al fine di una loro corretta allocazione nella contabilità dell'Ente.

Alle ore 13:55 viene chiuso il presente verbale

Rag. Carmelo Montalbano 

Dr. Marco La Delfa 

Dr. Marco Mazzurco _____



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1°, LETT. A) DEL D.LGS. N° 267/2000 PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE AD UN DIPENDENTE A SEGUITO DI SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI ENNA N° 902/09 DEL 22-01-2013.-

Propongono: I Responsabili dei Settori AA.GG. e Tecnico su direttiva del Segretario Generale.

Vista la Deliberazione N° 161 del 21-09-2010 (**All. "A"**) con la quale la G.C. ha disposto la costituzione in giudizio dell'Ente avanti al Tribunale di Enna- Sezione Lavoro- in ordine al ricorso notificato in data 19-01-2010 da parte dell'ex dipendente comunale Sig. Ferrante Giuseppe per vedere riconosciuto il diritto all'espletamento di mansioni superiori e avere conseguentemente corrisposta la differenza stipendiale quantificata in € 6.736,60.-

Visto il Decreto Sindacale n° 67 del 22-09-2010 (**All. "B"**) con il quale l'Avv. Piero Patti del Foro di Enna è stato incaricato di assistere e rappresentare il Sindaco avanti al Tribunale di Enna- Sezione Lavoro- nel contenzioso *de quo*, sino alla conclusione del procedimento.

Vista la nota n° 2232 di Prot. dell'11-02-2013 con la quale il Patrocinatore dell'Ente ha trasmesso al Comune la sentenza n° 902/09 del 22-01-2013 (**All. "C"**) pronunciata dal Tribunale di Enna- Sezione Lavoro- che ha condannato il Comune di Valguarnera:

- al pagamento a favore del ricorrente Sig. Ferrante Giuseppe, delle differenze retributive per l'espletamento di mansioni superiori relativamente al periodo 22-11-1998 e 30-06-2000, quantificate in € 1.216,28 e del TFR relativo al medesimo periodo, quantificato in € 89,22 (€ 1.305,50) oltre a interessi e rivalutazione pari ad € 105,63, e così per complessivi **€1.411,13 (a)**;
- al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla controparte quantificate in **€ 1.321,32 (b)**;
- al pagamento delle spese per CTU quantificate in **€ 582,05 (c)**.

Vista la nota n° 63/S.G. del 15-02-2013 con la quale il Segretario Generale, dopo avere interpellato l'Amministrazione Comunale, ha invitato gli scriventi Responsabili, a porre in essere gli atti gestionali necessari per giungere alla liquidazione di quanto disposto dal Giudice con la Sentenza sopra emarginata.

Considerato che la fattispecie ha natura di debito fuori bilancio ex art. 194- 1° comma- lett. a) del D.lvo n° 267/2000.


Ritenuto di doversi provvedere al formale riconoscimento, da parte del Consiglio Comunale, della legittimità del debito in oggetto, ai sensi della sopracitata normativa, ammontante complessivamente in **€ 3.314,50 (a+b+c)**.

Per tutto quanto precede, in esecuzione della direttiva del Segretario Generale n° 63/S.G. del 15-02-2013


PROPONGONO

- 1) **Riconoscere**, a norma dell'art. 194 – 1° comma – lett.a) del D.L.vo n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza del Tribunale di Enna N. 902/09 del 22-01-2013 a favore dell'ex Dipendente Sig. Giuseppe Ferrante, per un ammontare complessivo di € 3.314,50 comprensivo di sorte capitale, interessi legali, onorari, spese processuali come meglio specificato nelle premesse e negli atti richiamati.-
- 2) **Disporre** che il finanziamento del superiore debito trovi copertura finanziaria al cap. 566, interv. 1/01/06/08 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, dandosi atto che rientra nei limiti di cui all'art. 163 – c.2° del D.L.vo n. 267/2000.-
- 3) **Trasmettere** la presente e gli atti ad essa connessi al Collegio dei Revisori per il prescritto parere di competenza.
- 4) **Trasmettere** la presente deliberazione e gli atti ad essa connessi, alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti di Palermo.-

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Nicolò Mazza



Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Silvana Arena





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO ALLA PROPOSTA AD OGGETTO: Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1°, lett. a), del D.Lgs. n° 267/2000 per pagamento somme dovute ad un dipendente a seguito di sentenza n° 902/09 del 22-01-2013, emessa dal Tribunale di Enna.

I RESPONSABILI DEI SETTORI AA.GG. E TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime PARERE : *favorevole*

Sede Municipale, *17-06-2013*

Il Responsabile U.T.C.
Arch. Nicolò Mazza



Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Silvana Arena



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ALLEGATO ALLA PROPOSTA AD OGGETTO:

Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1°, lett. a), del D.Lgs. n° 267/2000 per pagamento somme dovute ad un dipendente a seguito di sentenza n° 902/09 del 22-01-2013 emessa dal Tribunale di Enna.

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, esprime : PARERE: favorevole

Sede Municipale, 05/07/2013

Il Responsabile del Settore
Dott. Alfredo Verso



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA**

Prot.S/G n.63

del 15.02.2013

ALLA RESPONSABILE 1° SETTORE

Dr.ssa Arena Silvana

- S E D E -

AL RESPONSABILE 3° SETTORE

Arch. Mazza Nicola

- S E D E -

e, p. c.:

AL SINDACO

Sebastiano Leanza

- S E D E -

OGGETTO: Nota Avv. Patti su giudizio Ferrante Giuseppe c/ Comune di Valguarnera.-

Facendo seguito alla nota del 10.01.2013 a firma dell'Avv. Piero Patti di Enna, acclarata al prot. gen.le dell'Ente in data 11.02.2013, col n° 2232, con la quale il predetto professionista, incaricato dall'Ente nel citato processo, ha comunicato che:

“ il Tribunale ha solo in minima parte riconosciuto la pretesa del Ferrante quantificandola in € 1.2126,28, oltre € 89,22 per maggiore somma dovuta sul TFR, riconoscendo inoltre € 1.050,00 per spese di giudizio”;

e, inoltre, che:

“... alla luce delle risultanze processuali il risultato conseguito sia soddisfacente, e, pertanto, non ritengo che un eventuale impugnativa potrebbe portare ad un migliore risultato”.

Quanto sopra premesso, da tenersi in debita considerazione, al fine di chiudere un contenzioso, con un esborso limitato, e per evitare un'ulteriore fase processuale, con un' esito probabilmente analogo, con conseguenti ulteriori spese per l'Ente,

IL SOTTOSCRITTO

nella qualità, dopo aver consultato il Sindaco, ed averlo messo al corrente dello stato della pratica,

INVITA

Le SS. LL., nelle rispettive qualità, di predisporre, congiuntamente, i conseguenti atti gestionali, al fine di giungere alla liquidazione, a favore del Sig. Ferrante Giuseppe, della somma di € 2.626,82.

RESTITUISCE,

infine, la documentazione relativa inviatagli dall'Arch. Nicola Mazza, allo scopo di utilizzarla per gli scopi sopra indicati.

In tale attesa, lo scrivente porge ad entrambi cordiali saluti.

II SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Alfredo Verso)



ALGUARNERA AROPEPE

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ALL. "A"

ORIGINALE

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 161 DEL 21-09-2010

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio contro ricorso al Giudice del lavoro presso il Tribunale di Enna su impulso dell'ex -dipendente Sig. Ferrante Giuseppe.-

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
LEANZA SEBASTIANO SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SANTAMARIA ANTONINO ASSESSORE ANZIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BLOISE ROSINA ASSESSORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CALTAGIRONE VALERIO ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OLIVERI GRAZIA ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4

1

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore
All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e
Finanziario
All. n. (3) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemiladieci il giorno ventuno del mese di settembre ^{ore 15,00} nella sede Municipale del
Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con L'Assistenza del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso

VISTO l'O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta del Responsabile di Settore, allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2)

~~Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3)~~

Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

DELIBERA


- 1) Approvare la proposta del Responsabile Settore, che è parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Dichiarare la presente, stante l'urgenza di provvedere in merito prima della scadenza dei termini di legge, in vista dell'udienza fissata per il 28/09/2010, immediatamente esecutiva.-

L'Assessore Anziano
Antonino Santamaria




Il Segretario Generale

Alfredo Verso



Il Sindaco

Sebastiano Leanza





ALGUARNERA AROPEPE

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio contro il ricorso al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Enna su impulso dell'ex dipendente Sig. Ferrante Giuseppe .-

Propone: Il Responsabile dell'U.T.C.-

-PREMESSO che, in data 04/03/2002, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Enna, era stato esperito, negativamente, un tentativo di conciliazione tra l'Amm.ne Com.le di Valguarnera ed il dipendente, Sig. Ferrante Giuseppe, relativo all'inquadramento alla 4^a qualifica funzionale, il cui verbale viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

-EVIDENZIATO che, in data 19.01.2010, e' stato notificato al Comune di Valguarnera Caropepe, su impulso dell'ex-dipendente, Sig.Ferrante Giuseppe, il ricorso al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Enna, perché quest'ultimo riconosca che il Ferrante ha svolto, dal 01/01/1994 al 30/06/2000, le mansioni di giardiniere alle dipendenze del Comune di Valguarnera Caropepe e, che, per l'effetto, condanni il Comune di Valguarnera Caropepe a corrispondere al ricorrente la somma di €. 6.736,60, a titolo di differenze stipendiali per le mansioni superiori svolte, ovvero....omissis...;

-CONSIDERATO urgente e necessario affidare un incarico ad un Legale di fiducia dell'Amm.ne Com.le per proporre opposizione al ricorso presentato dal citato Sig. Ferrante Giuseppe;

-CONSIDERATO che agli atti dell'ufficio personale e dell'ufficio tecnico non esistono ordini di servizio che attestino le pretese del sig. Ferrante.

-TUTTO CIO' PREMESSO;

PROPONE

1)DISPORRE l'opposizione al ricorso al Giudice del Lavoro contro il Comune di Valguarnera Caropepe, proposto dall'ex-dipendente, Sig. Ferrante Giuseppe, per il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori e per la liquidazione della somma di €. 6.738,60, a titolo di differenze stipendiali.-

2) AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi in giudizio e procedere alla scelta del Legale di fiducia da incaricare con separato atto monocratico;

3) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva:-



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Ing. Francesco Di Bellà)



ALGUARNERA AROPEPE


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2) OGGETTO PROPOSTA: *Aut. di licenza 2.3 ND
AL SINDACO CONGIUNZIONE RUDICA C/ FABRICA ROPEPE - CANTIERE PER
CANTIERE DI B.M.A. -*

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 14.09.2010

Il Responsabile del Procedimento
Gabriella Arena



Il Responsabile del Settore
Ing. Di Bella Francesco



ALGUARNERA AROPEPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ALLEGATO N. (3) OGGETTO PROPOSTA: AUTORIZZAZIONE AL
SINDACO A CONTINUARE IN GIUSTIZIA CONTRO IL CORSO G. DE LUSSO DI CANTIERI
FERRARIS GIUSEPPE

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

COMUNE DI VALGUARNERA (PROVINCIA REGIONALE DI ENNA)

02.09.10 012075

Prot. n° _____

del _____

CAT.....CL.....FASC.....

OGGETTO: Ricorso N° 877 di Prot. del 19-01-2010 proposto al Giudice del Lavoro di Enna da parte dell'ex dipendente Sig. Ferrante Giuseppe.

Al Responsabile UTC
Ing. Francesco Di Bella

e, p.c. Al Segretario Generale
Dott. Alfredo Verso

Al Sindaco
Sig. Sebastiano Leanza

SEDE

Faccio seguito alla precedente nota N° 3504 di Prot. del 03-03-10, rimasta a tutt'oggi inevasa (di cui ad ogni buon conto si allega copia) concernente il ricorso in oggetto, assegnata anche a codesto Ufficio, per rammentare che il Giudice ha fissato la relativa **udienza per la data del 28-09-2010.**

Stante, pertanto, l'imminenza del predetto termine, è opportuno che la S.V. svolga le verifiche e valutazioni di competenza; per come suggerito con la sopracitata nota del 3 marzo scorso, al fine di sottoporre le conseguenti proposte agli Organi deliberanti.

Quanto sopra per dovere d'ufficio restando, come sempre, a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Responsabile dei Servizi di Segreteria
Dott.ssa Silvana Arena





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(PROVINCIA REGIONALE DI ENNA)

COMUNE DI VALGUARNERA
03.03.10 003504
CAT.....CL.....FASC.....

Prot. n. _____

Oggetto **RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DI ENNA EX DIPENDENTE
FERRANTE GIUSEPPE.**
Riscontro nota n. 3426 di prot. del 2.03.10-

- Al Segretario Generale
Dott. Alfredo Verso

e.p.c. Al Signor Sindaco
Dott. Antonino Nocilla

Al Responsabile dell'U.T.C.
Ing. Francesco Di Bella

SEDE

In ordine alla nota soprasedata rilevo preliminarmente che mentre il ricorso proposto dall'ex dipendente sig. G. Ferrante riportante il n. 877 di prot. del 19.01.10 è stato da Lei assegnato al Servizio Personale e all'U.T.C., oltre che al Sindaco per conoscenza, non si comprende perché la lettera che qui si riscontra del 2.3.10 sia stata indirizzata solo alla scrivente.

Detto questo, si rappresenta quanto segue.

Mentre si richiama e conferma integralmente il contenuto della propria precedente nota n° 2880 di prot. del 18-02-10 in ordine alla competenza alla trattazione del contenzioso, è fin troppo evidente, anche dalla semplice lettura dei presupposti di fatto del ricorso de quo e dal capitolato delle domande che saranno poste ai testimoni, che trattasi di questione gestionale che attiene l'assegnazione e l'espletamento di servizi all'interno del Settore Tecnico; dovrà pertanto essere quell'Ufficio a verificare, sulla base degli atti in suo possesso (ordini di servizio, disposizioni e quant'altro) se le asserzioni e pretese sostenute dal Sig. Ferrante siano fondate o meno, **verifiche che questo Ufficio è obiettivamente impossibilitato ad espletare.**

Da un esame del fascicolo del Sig. Ferrante agli atti dell'Ufficio Personale è stato reperito unicamente un carteggio risalente al 2002 allorchè è stato esperito **infruttuosamente un tentativo di conciliazione** presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Enna su richiesta dell'ex dipendente per le medesime rivendicazioni.

Tanto per dovere di servizio, ribadendosi, che la Sua nota del 2.03.10 va correttamente inoltrata per competenza al Settore Tecnico tenendosi, altresì, presente che l'udienza è stata fissata per il 28 Settembre 2010.



Il Responsabile dei Servizi di Segreteria
Dr.ssa Silvana Arena

REPUBBLICA ITALIANA

MOD. 14 SC. - P.S.



Regione Siciliana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO LAVORO E PREV. SOC
UFFICIO PROV. DEL LAVORO E M.O.
ENNA

COMUNE DI VALGUARNERA
26.02.02 002937
CAT. EL. FASG.

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000825
PARTITA I.V.A. 02711070827

22 FEB 2002

COMUNE DI VALGUARNERA
26. FEB. 2002
ARRIVO

RISPOSTA A

DEL

GRUPPO IV..... PROT. N. 04039

OGGETTO: Decreto Legislativo N° 80 del 31/03/1998 - RICHIESTA COSTITUZIONE

COLLEGIO DI CONCILIAZIONE. - DIPENDENTE: Sig. Ferrante Giuseppe

ALLEGATI N.

*Tec
stud
pell
↑*

Sig. Ferrante Giuseppe
c/o Studio Legale
Avv. Salvatore Napoli
Valguarnera

Avv. Salvatore Napoli
Via Guerrazzi, 3
Valguarnera

Vice Sindaco
Dr.ssa Arena Rosa Linda
c/o Comune di
Valguarnera

Al Sig. Sindaco
del Comune Di
Valguarnera

Sig. Manuse Toni
Via Salamone, 12
Valguarnera

Le parti in indirizzo sono convocati per il giorno 04/03/2002 alle ore 10.00 per la costituzione del Collegio di Conciliazione e il conseguente esame dell'insorta controversia.

Si invita l'Amministrazione a far comparire, oltre al componente del collegio già nominato, un altro soggetto munito del potere di conciliare e transigere, come previsto dal 4° co. dell'art.32 D.Lg.80/98.

IL DIRETTORE

(Dr. Antonino Marcantonio)

LA RESP.LE DEL REPARTO

(Sig. Anna Privitera)

AP/ fdm

REPUBBLICA ITALIANA



IL SINDACO
Prof. Giuseppe Gallo

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione

E N N A

COLLEGIO DI CONCILIAZIONE

ex Decreto legislativo del 03.02.1993 n.29 art.69/bis come modificato dal Decreto Legislativo n.80/98 art.32 e del Decreto Legislativo n.387/98 art.19

VERBALE

Addi 04/03/2002 alle ore 10,00, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Enna, sito in Piazza Villadoro n.1, è stato regolarmente convocato il collegio di conciliazione ai sensi della normativa sopracitata, per il tentativo obbligatorio di conciliazione della controversia insorta tra:

lavoratore

FERRANTE GIUSEPPE

amministrazione

COMUNE DI VALBARNERA

avente per oggetto:

INQUADRAMENTO AL IV LIVELLO G.F.

Si sono presentati i sigg.ri:

Per il lavoratore:

1. Sig. MANUSC' TONI nella qualità di componente il collegio, giusta nomina del 07-12-2001 prot. 24474;
2. Sig. AVV NAPOLI GIUSEPPE difensore/rappresentante giusta nomina del 18-10-2001 prot. n. 21064;
3. Sig. FERRANTE GIUSEPPE ricorrente/rappresentante

Per l'Amministrazione:

1. Sig. SIGRASSA ARENA ROSA LINDA nella qualità di componente il collegio, giusta nomina del 04/02/2001 prot. 17444/01
2. Sig. TORTORICI FABIO difensore /rappresentante giusta nomina del 02-03-2002 prot. n. 4038;

Il dott. ~~MARCANTONIO Antonino~~ - Direttore UPLMO ENNA (oppure)
Il Sig. ~~RA PRIVITERA ANNA~~ - Delegato dal Direttore
(cancellare la parte che non interessa)

vista la legittimità delle nomine, dichiara costituito il Collegio di Conciliazione nelle
persone di:

1. Sig. PRIVITERA ANNA Presidente;
2. Sig. MAUROSE TONI Componente nominato dal ricorrente;
3. Sig. TORTORICI FABIO Componente nominato dall'Amministrazione.

Il presidente apre il dibattito invitando le parti ad esporre i fatti;

Il S.p. Fancule Giuseppe espone le richieste con le quali
formulate nell'interesse del tentativo di conciliazione.

Il S.p. Tortorici Fabio u.s. dichiara di non poter accettare
le richieste perché non esistono i presupposti di legge.

Il Collegio di conciliazione invita le parti, come
tutto che l'amministrazione non ha dimostrato di
volere o di non avere non può formulare
nessuna proposta.

Il Presidente accertata l'avvenuta conciliazione, dichiara conclusa positivamente l'insorta controversia.

Il Presidente dà atto che, dopo ampia discussione, non è stato possibile giungere ad un componimento bonario dell'insorta controversia, pertanto dichiara concluso negativamente il presente tentativo di conciliazione.

Del che si redige il presente verbale che dopo la lettura viene confermato e sottoscritto dalle parti presenti.

Collegio

Componente

[Handwritten signature]

Presidente

[Handwritten signature]

Componente

[Handwritten signature]

Ricorrente
Rappres.

[Handwritten signature]

Convenuto


[Handwritten signature]

Difensore

AV. *[Handwritten signature]*

Difensore

[Handwritten signature]



Redige il presente verbale:

[Handwritten signature]

COMUNE DI VALGUARNERA
(Prov. di Enna)

PROT. N. 2937

DEL 0 MAR 2002

RISCONTRO NOTA PROT. N. 4039 DEL 22.02.2002

OGGETTO: RICHIESTA COSTITUZIONE COLLEGIO DI CONCILIAZIONE
D.L.vo 80/98 ART. 32 - DIPENDENTE: SIG. FERRANTE GIUSEPPE.

ALL'UFFICIO PROV/LE
DEL LAVORO E DELLA M.O.

E N N A

In riscontro all'avviso di convocazione di cui all'oggetto si
comunica che questo Ente sarà rappresentato dall'Assessore
Tortorici Fabio.-

IL SINDACO
Prof. Giuseppe Gallo



(Sig. Anna Privitera)
[Handwritten signature]



ALGUARNERA AROPEPE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 161 del 21.09.10, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 23 SET 2010 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

PER ATTESTAZIONE
l'Addetto alla Pubblicazione

Sede Municipale, - 8 OTT 2010

IL SEGRETARIO GENERALE



IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



ALL. "B" n
ORIGINALE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DECRETO N° 67

Del 22 settembre 2010

OGGETTO: INCARICO ALL'AVV. PIERO PATTI DEL FORO DI ENNA PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA SINDACO AVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA – SEZIONE LAVORO IN ORDINE AL RICORSO NOTIFICATO IL 19/01/2010 DA PARTE DELL'EX DIPENDENTE SIG. FERRANTE GIUSEPPE.-

IL SINDACO

- Vista la deliberazione N° 161 del 21/09/2010 con la quale la Giunta Comune ha disposto la costituzione in giudizio dell'Ente avanti al Tribunale di Enna- Sezione Lavoro in ordine al ricorso notificato in data 19-01-2010 da parte dell'ex dipendente Ferrante Giuseppe per le motivazioni esplicitate nelle premesse del predetto provvedimento.
- Atteso che con la medesima deliberazione il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi nel relativo giudizio e a procedere alla scelta del legale di fiducia a norma dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale.
- Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito, al fine di far valere le ragioni dell'Ente, fino alla conclusione del procedimento.
- Ritenuto, altresì, che detto incarico può essere conferito all'Avv. Piero Patti del foro di Enna , il quale dà sicuro affidamento per preparazione, competenza e professionalità.
- Atteso che con il Legale da incaricare è stata concordata a titolo di spese e onorari la somma di € 1.684,80 IVA e CPA comprese come da proposta di parcella formalizzata dal medesimo, introitata al N° 12854 di Prot. del 21-09-2010.

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa, e facendo seguito alla deliberazione della G.C. N° 161 del 21-09-2010 .

- 1) **Incaricare l'Avv. Piero Patti** del Foro di Enna, di assistere e rappresentare il Sindaco avanti al Tribunale di Enna – Sezione Lavoro in relazione al ricorso notificato in data 19-01-2010 da parte dell'ex dipendente Ferrante Giuseppe per le motivazioni meglio esplicitate nella deliberazione in parola che qui si intendono integralmente richiamate.
- 2) **Dare atto** che con il Professionista incaricato è stata concordata, per l'intero procedimento, la somma di € 1.684,80 comprensiva di IVA e CPA a titolo di spese ed onorari, come da proposta di parcella formalizzata con nota N° 12854 di Prot. del 21-09-2010; detta somma verrà corrisposta in due tranches: la prima a titolo di acconto entro il corrente esercizio finanziario, la seconda a saldo a conclusione del procedimento.
- 3) **Riservarsi** di provvedere con separato atto di Giunta Comunale a reperire le risorse finanziarie occorrenti per la superiore finalità in considerazione dell'attuale incapienza sull'apposito Capitolo di riferimento (Cap. 665 - intervento 1.01.08.03).




IL SINDACO
Sebastiano Leanza

M. 2 del 11.02.2013
AVV. PIERO PATTI
 Cassazionista

Avv. Antonina Provitina
 Avv. Tatiana Trovato
 Avv. Petronilla Patti

Dott. Alessandro Patti
 Dott.ssa Elisa Patti




Via Colajanni, 2 - 94100 Enna
 Tel./Fax. 0935/24495
 P. IVA 00467480869

COD.FISC.PTTPTR55L22M011V

e-mail: piero.patti@libero.it

E.C.: piero.patti@avvocatienna.legalmail.it



Spett.le

Comune di Valguarnera

Oggetto: Comune di Valguarnera c/Ferrante Giuseppe - giudizio n°902/09 -

Tribunale di Enna

In riferimento al giudizio di cui all'oggetto la presente per significare quanto segue.

Con ricorso depositato il 04.12.09 il sig. Ferrante ha chiesto che il Comune fosse condannato a corrispondergli la somma di € 6.738,60 a titolo di differenze retributive per le mansioni superiori svolte oltre alle conseguenti differenze di TFR nonché che lo stesso Comune venisse condannato a versare i maggiori contributi, nonché agli ulteriori accessori di legge, interessi e rivalutazione.

Per il mio tramite il Comune si è costituito in giudizio contestando la domanda del ricorrente.

Il Tribunale ha solo in minima parte riconosciuto la pretesa del Ferrante quantificandola in € 1.216,28 oltre € 89,22 per maggiore somma dovuta sul TFR, riconoscendo inoltre € 1.050,00 per spese di giudizio.

Ritengo che alla luce delle risultanze processuali il risultato conseguito sia soddisfacente, e pertanto non ritengo che un eventuale impugnativa potrebbe portare ad un miglior risultato.

Essendo la sentenza esecutiva, le somme vanno corrisposte al ricorrente entro 120 giorni.

Allego alla presente la sentenza notificata con la specifica dell'avvocato di controparte.

Qualora Codesto Spett.le Ente dovesse essere di contrario avviso ai fini della proposizione di eventuale impugnativa che dovrà improrogabilmente essere proposta **entro il 05.03.2013**, resto a Vs. disposizione.

Colgo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Enna, 10.01.2013

Avv. Piero Patti

N° 3 del
11.02.2013

STUDIO LEGALE
LA BIUNDA
C.so Umberto, 526 - 94013 Leonforte (EN)
Tel. 0935 994064
REPUBBLICA ITALIANA

Copia

N. 35/13 R. SEN
N. 902/09 R.G.
N. 381 Cron
N. / / Rep

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice Dott. Eugenio
Alberto Stancanelli,

Tec

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa r.g. n.902/09 R.G. avente ad oggetto: differenze retributive a seguito di svolgimento di mansioni superiori

TRA

Ferrante Giuseppe, nato ad Enna il 12/08/1937, residente in Valguarnera, via Machiavelli n. 11, C.F. FRRGPP37M12C342O, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore La Biunda e Valentina Agazzino ed elettivamente domiciliato in Calascibetta, via Roma 97, presso lo studio dell'avv. Dello Spedale Venti Flora, come da procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

Comune di Valguarnera, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Patti, ed elettivamente domiciliato in Enna Via Colaianni 2;

RESISTENTE

Motivi della decisione

Con ricorso, depositato il 4/12/2009, e notificato il 22/01/2010 Ferrante Giuseppe chiedeva che il Comune resistente fosse condannato a corrispondere al ricorrente la somma di € 6.738,60, a titolo di differenze retributive per le mansioni superiori svolte oltre alle conseguenti differenze di TFR nonché che lo stesso comune venisse condannato a versare presso l'ente previdenziale i maggiori contributi omessi derivanti dalle suddette differenze retributive.

~~Si costituiva il Comune di Valguarnera che, preliminarmente, deduceva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la domanda relativa alle spettanze richieste fino al 30/06/1998, la non retribuibilità delle mansioni superiori svolte nel periodo successivo, all'interno~~

Dye R ✓

del pubblico impiego, l'erroneità dei conteggi e la non debenza del tfr.

Nel corso del giudizio venivano ascoltati i testi ammessi e disposta una relazione di consulenza.

Innanzitutto si deve ritenere che, sebbene nel ricorso introduttivo il ricorrente faccia riferimento, nell'intestazione, all'Inpdap quale resistente accanto al Comune, tale riferimento debba considerarsi un mero refuso, non avendo Ferrante Giuseppe rivolto alcuna domanda nei confronti dell'Ente previdenziale suddetto, non essendo stato incluso lo stesso nella nota d'iscrizione a ruolo e non essendovi alcuna traccia di una notificazione del ricorso all'Inpdap, nemmeno non andata a buon fine.

In ordine al dedotto difetto di giurisdizione, si rileva che l'eccezione preliminare di parte resistente vada accolta.

Infatti per consolidata giurisprudenza delle sezioni unite della cassazione, *"In tema di lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nell'art. 69, settimo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui il lavoratore-attore, sul presupposto dell'avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese (nella specie, accertamento del diritto ad una superiore qualifica e alle conseguenti differenze retributive) ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi. Tale regola del frazionamento della domanda trova temperamento in caso di illecito permanente: qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro (ad esempio, dequalificazione, comportamenti denunciati come "mobbing"), si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorché tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998"* (Sez. U, Ordinanza n. 13537 del 12/06/2006) e *"Nel sistema di riparto della giurisdizione, ai fini dell'attribuzione delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 69, comma 7,*

fu a l

del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pone il discrimine temporale del 30 giugno 1998 tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa che va riferito al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata; ne consegue che, ove le frazioni temporali nelle quali si è svolta la prestazione del lavoro subordinato da cui derivino i diritti azionati per differenze retributive siano successive a tale data, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non assumendo rilievo né che il rapporto sia stato instaurato con convenzione, stipulata in epoca anteriore, di contratto d'opera professionale, né che tale convenzione non sia stata impugnata (fattispecie in tema di contratto d'opera professionale tra assistente sociale ed ASL nel quale il giudice di merito aveva riconosciuto i caratteri del lavoro subordinato, anziché del lavoro autonomo, e le differenze retributive, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., per periodi successivi al 30 giugno 1998)" (Sez. U, Sentenza n. 24713 del 07/10/2008).

Per tali ragioni deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la questione delle differenze retributive per i periodi antecedenti al 30/06/1998.

~~Venendo al merito si osserva che l'art. 56 D.Lgs. n. 29/93 così come sostituito dall'art. 25~~
D.Lgs n.80/98 così statuisce "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai ccnl ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore..."

Ai sensi di detta norma l'esercizio di fatto di mansioni lavorative diverse e superiori rispetto a quelle individuate all'atto di assunzione o nel prosieguo del rapporto per effetto di promozione o di avanzamento in carriera, vale a dire disimpegnate autonomamente dal lavoratore senza un formale atto di conferimento, oltre a non avere alcun effetto ai fini dell'inquadramento, ossia dello stabile mutamento della qualifica di titolarità, non dovrebbe dare neppure titolo alla temporanea corresponsione della differenza di stipendio.

[Handwritten signature]

Deroghe a tale principio sono date dall'ipotesi di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto e di vacanza di posti in organico per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti di copertura degli stessi e comunque per non più di 12 mesi e sempre che ci sia un atto di investitura del dirigente responsabile della struttura operativa di assegnazione (comma 2).

Con una norma di chiusura è stato poi stabilito che fino alla stipula dei nuovi ccnl l'eventuale svolgimento di mansioni superiori ancorché autorizzato non può comportare il diritto a differenze retributive né tanto meno a stabili avanzamenti di carriera.

In definitiva:

1) il lavoratore pubblico con rapporto di lavoro privatistico deve essere adibito allo svolgimento delle sole mansioni corrispondenti alla posizione funzionale per la quale è stato assunto;

2) il mutamento di mansioni viene ammesso: a) per sostituire altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, b) per vacanza di posti in organico per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti di copertura degli stessi;

3) in questi casi è comunque necessario un atto di investitura del dirigente responsabile della struttura operativa di assegnazione per avere diritto al differenziato trattamento economico;

4) se l'adibizione a mansioni superiori è avvenuta comunque al di fuori delle ipotesi normativamente e tassativamente previste, e cioè in presenza di espressa declaratoria di nullità dell'assegnazione a mansioni superiori spettano comunque al lavoratore le differenze retributive;

5) fino alla stipula di nuovi ccnl l'eventuale svolgimento di mansioni superiori non comporta il diritto a differenze retributive né a stabili avanzamenti di carriera. (comma 6 art. 25 D.Lgs 80/98 che ha modificato l'art. 56 D.Lgs n. 29/93).

~~La specialità della nuova disciplina delle mansioni superiori rispetto a quella privatistica dell'art. 2103 cc si giustifica ampiamente attesa la natura del rapporto di impiego alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche nel cui contesto gli avanzamenti di carriera si realizzano su base~~

Er R L

concorsuale, il che rende impossibile la valorizzazione di semplici incombenze lavorative superiori conferite o svolte al di fuori di tali procedimenti selettivi aperti alla partecipazione degli aventi titolo

Tuttavia l'art.56 del D.Lgs n.29/93 è stato modificato in parte dall'art. 15 del D.Lgs n.387/98, che ha previsto l'esclusivo riconoscimento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, in attesa della nuova disciplina demandata alla contrattazione collettiva "*...fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.*"

Detto articolo sopprimendo dunque il riferimento alle "differenze retributive" recato dalla norma di cui all'art.56 citato ha riaperto, sia pure con decorrenza dalla sua entrata in vigore (7.11.98), la questione della retribuitività dell'espletamento di mansioni superiori.

Con detta modifica dunque il legislatore ha inteso in sostanza anticipare l'operatività della disciplina del citato articolo 56, se pure solo ai fini retributivi, in prima battuta, rinviata all'attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita.

Il diritto del dipendente pubblico, in definitiva, al trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza, in ragione dello svolgimento di funzioni proprie della prima deve essere riconosciuto con carattere di generalità a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs n.387 del 1998.

Nel caso di specie se, dunque, l'eventuale svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili alla qualifica rivendicata non può rilevare ai fini di un diverso inquadramento giuridico, è necessario accertare se lo stesso, in concreto, abbia svolto mansioni superiori al fine dell'eventuale diritto al trattamento economico differenziato.

In proposito va preliminarmente osservato che questo giudice ritiene di doversi uniformare all'orientamento espresso dalla Suprema Corte a sezioni unite con sentenza n. 25837/2007, così mutando il proprio precedente orientamento in materia maturato sulla scia della pregressa

per p l

consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo il quale: *"In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 32 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni"*.

Il d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, al comma 1 conferma il principio secondo cui *"l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione"*, al comma 5 regola anche l'ipotesi di assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori dei casi espressamente consentiti dal comma 2, e, mentre stabilisce da un lato la nullità di tale assegnazione, riconosce dall'altro il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.

Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, dunque, ove le mansioni superiori vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni, il lavoratore ha comunque diritto al corrispondente trattamento economico (cfr. Cass., sez. lav., 12 aprile 2006, n. 8529).

Deve, però, tenersi conto che, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56, comma 3, (attualmente D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 3), può considerarsi svolgimento di

Es R S

mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni.

A tal fine è necessario, quindi, un accertamento di fatto che deve riguardare il contenuto delle mansioni svolte e l'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2004, n. 20692; Cass., sez. lav., 12 aprile 2006, n. 8529).

Dunque il procedimento logico-giuridico da seguire, per determinare quale sia, in caso di contestazione, l'inquadramento di un lavoratore subordinato, si articola in tre fasi successive e cioè, nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. 10 giugno 1999 n. 5728, Cass. 25 luglio 1998 n. 7313, Cass. 1 luglio 1998 n. 6446).

Ebbene, va sottolineato che il Comune resistente non contesta il concreto svolgimento di tali mansioni, limitandosi a rilevare la non debenza nel pubblico impiego di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori e la non debenza consequenziale di quanto spettante al ricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto.

Dagli atti di causa (si vedano i fogli di presenza e le varie comunicazioni e segnalazioni intercorse tra le parti) emerge che Ferrante Giuseppe, pur mantenendo formalmente la qualifica di aiuto giardiniere (terza qualifica funzionale, poi A2) ha svolto di fatto compiti propri di giardiniere (IV qualifica).

Dalla lettura del Contratto collettivo nazionale di settore si evince chiaramente la differenza tra le due figure, differenziandosi l'aiuto giardiniere rispetto a quella di livello superiore, per la semplice funzione di ausilio e di sostituzione in caso di assenza o impedimento del giardiniere.

Dalle dichiarazioni dei testi è merso sostanzialmente una conferma integrale di quanto allegato dal ricorrente.

In particolare, Urzi Davide, Assessore al verde pubblico e vicesindaco del comune resistente

Urzi Davide

nel 1995 e 1996 ha sempre conosciuto il ricorrente come giardiniere del Comune, essendo il punto di riferimento per l'attività di giardinaggio nelle due ville del Comune.

Lo stesso tiene a precisare che Ferrante Giuseppe avrebbe svolto tale attività di unico giardiniere del Comune e che lo conosceva come tale anche dopo la cessazione del suo incarico di Assessore.

Rapisarda Alfio, giardiniere dipendente del comune al quale sarebbe subentrato il ricorrente ha riferito di aver passato a quest'ultimo tutte le sue consegne, avendo Ferrante Giuseppe continuato a lavorare come giardiniere unico, al quale ogni tanto fornivano un assistente operaio di aiuto.

Questi conferma che le mansioni proprie di giardiniere sarebbero state svolte, in maniera esclusiva, dal ricorrente dunque per il periodo successivo al proprio pensionamento.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

In merito alla concreta quantificazione delle differenze retributive è possibile fare riferimento alla relazione di consulenza disposta, la quale in maniera esaustiva, motivata e particolareggiata ha specificato che al ricorrente, per il periodo intercorrente tra il 22/11/1998 e il 30/06/2000, spettano 1.216,28 euro per differenze retributive ed € 89,22 per Tfr.

Alla corresponsione delle differenze retributive per il periodo intercorrente tra il 22/11/1998 e il 30/06/2000, a favore del ricorrente, segue la condanna, nei confronti della resistente, al pagamento della maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione.

Le spese seguono la soccombenza e, considerato che solo parzialmente il ricorrente ha visto accolta la sua domanda, sono liquidate a favore di Ferrante Giuseppe, dovendosi però disporre la compensazione della metà delle stesse.

P.Q.M.

Il Giudice,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:



1. Condanna il Comune di Valguarnera al pagamento, a favore del ricorrente, delle differenze retributive tra quanto allo stesso dovuto per l'esercizio di mansioni superiori proprie del quarto livello e quanto corrisposto in virtù dell'inquadramento nel terzo livello, per il periodo intercorrente tra 22/11/1998 e il 30/06/2000, nonché al Tfr riferito al medesimo periodo, oltre alla maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione, per un ammontare complessivo di euro 1.216,28 per differenze retributive ed € 89,22 per Tfr;
2. Dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo per i periodi antecedenti;
3. Condanna parte resistente alla rifusione della metà delle spese processuali del presente giudizio, sostenute dal ricorrente, che si liquidano in un ammontare complessivo, già dimezzato di € 1.050,00 oltre ad IVA, se dovuta, e C.P.A., come per legge.
4. Si pongono definitivamente a carico del Comune resistente le spese di consulenza già liquidate;

Così deciso e letto ritualmente in udienza in Enna, il 22.1.2013

Depositato nella Cancelleria
del Tribunale di Enna

oggi ... 22 / 1 / 13

IL FUNZIONARIO

Il Giudice del lavoro

Eugenio Alberto Stancanelli

E. A. Stancanelli



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darsi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti;

È copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. La Biundo

nell'interesse di Ferrocantù Giuseppe

Enna, il 25 1.13

FA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dora RUSSO

Per autenticità

Enna 25.1.13



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dora RUSSO

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti del sig. FERRANTE Giuseppe e dei procuratori dello stesso Avv.ti Salvatore La Biunda e Valentina Agozzino, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto dell'U.N.E.P. presso il Tribunale di Enna ho notificato copia conforme della retrostante sentenza nr. 35/2013 R. Sent. emessa il 22/01/2013 dal Tribunale Civile di Enna, Sez. Lavoro, nel procedimento nr. 902/2009 R.G., con apposta formula esecutiva in calce, affinché ne abbiano scienza e legale conoscenza, a:

- 4) **Avv. Piero Patti, in Enna**, Via Colaianni nr. 2 consegnandone di copia conforme **A MANI** di ^{Co} **DEL COLLEGA DI STUDIO**
Avv. Zovato

Enna 01/02/13

*APERTO
290*

[Signature]

TORRESI AGATA MARIA
 TRIBUNALE DI ENNA
 U.N.E.P.
 UFFICIALE GIUDIZIARIO

Avv. Salvatore La Biunda

corso Umberto nr. 526 - 94013 Leonforte (En)

Tel/Fax 0935 90.4964

Cell. 328.5368593

salvolex@virgilio.it

Nota - Specifica

Sorte capitale dovuta su sentenza per maggiori mansioni	€	1.216,28
Sorte capitale dovuta su sentenza per maggior TFR	€	89,22
Compensi di causa su sentenza	€	1.050,00
CPA 4% (su € 1.050,00)	€	42,00
IVA 21%	€	<u>229,32</u>
TOTALE DOVUTO	€	<u>2.626,82</u>

(euro duemilaseicentoventisei/82)



TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Page 1 of 1

Sez/Coll 01 - Viale Diaz

Numero di ruolo generale: 902/2009

Giudice :: BALSAMO DANIELA FRANCESCA

Data prossima udienza: Ore:

DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.

Nella causa promossa da:

Attore principale FERRANTE GIUSEPPE
Avv. LA BIUNDA SALVATORE

Convenuto principale COMUNE DI VALGUARNERA
Avv. PATTI PIETRO

OGGETTO: retribuzione

IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 134 E 176 C.P.C.SI COMUNICA CHE IL
GIUDICE / COLLEGIO
NELLA CAUSA INDICATA, IN DATA 22/01/2013 , HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE
DECRETO

IL GIUDICE / COLLEGIO :

LIQUIDA

AL C.T.U. LO BOSCO MARIO
VIA SIENA 24 - 95100 CATANIA CT

PER:

- 1) N. VACAZIONI LA SOMMA DI EURC
- 2) ONORARI EURO 582,05

3) SPESE EURO

E COSI' UN TOTALE DI EURO 582,05 DETRATTO L'ACCONTO CONCESSO
SE VERSATO, PONENDO LA SOMMA COMPLESSIVA PROVVISORIAMENTE A CARICO DI
COMUNE DI VALGUARNERA

SI NOTIFICHI A:

C.T.U. LO BOSCO MARIO
VIA SIENA 24 - 95100 CATANIA CT


~~Avv. PATTI PIETRO VIA COLAJANNI N.2 - 94100 ENNA~~

Avv.

~~Avv. LA BIUNDA SALVATORE CORSO UMBERTO 526 - 94013 LEONFORTE (EN)~~

Enna 23/01/2013


IL CONSIGLIERE ANZIANO

A. Lo Presti


IL PRESIDENTE

G. Arcuria


IL SEGRETARIO GENERALE

A. Verso


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA 09 OTT 2013

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 23/09/2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma I°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).

Valguarnera Caropepe

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ ed è divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Valguarnera Caropepe

IL SEGRETARIO COMUNALE